

**COMUNE DI PATERNO'**  
**Prov. di Catania**  
**UNITA' OPERATIVA AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO**

Prot. n. /Leg. del 02/07/2010

**DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO AD ACTA AVENTE IL SEGUENTE OGGETTO:**

Sentenza del T.A.R. di Catania, Sez. III, n. 1025/10 emessa nel giudizio promosso dal sig. Salamone Michelangelo. Accoglimento ricorso 'incidente di esecuzione.

**DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO AD ACTA - Dott. Luigi Lucifora**

**N. 1 DEL 02 / 07 / 2010**

L'anno duemiladieci, il giorno due del mese di luglio alle ore 13.30 nell'Ufficio del Segretario Generale, il Commissario ad Acta Dott. Luigi Lucifora assistito dal Segretario Generale Dott. Paolo Reitano,

Premesso il giudizio avanti il T.A.R. di Catania promosso dal sig. Salamone Michelangelo, per l'esecuzione del giudicato nascente dalle sentenze del T.A.R. di Catania nn. 487-489-490 del 24.03.2005;

Dato atto che il suddetto giudizio di esecuzione del giudicato, iscritto al n. di R.G. 1626/08 si è concluso con Sentenza del T.A.R. di Catania – Sez. Terza n. 813/09, con l'accoglimento dello stesso e per il quale definitivamente pronunciando, così statuisce: **1)** dichiara l'obbligo del Comune intimato di esecuzione al giudicato formatosi sulle sentenze impugnate e di adottare le necessarie determinazioni sia amministrative che contabili nel termine di gg. 60 dalla comunicazione della stessa; **2)** nomina in caso di ulteriore inadempienza il dott. Luigi Albino Lucifora, Segretario Generale della Provincia di Catania, quale Commissario ad acta affinché provveda entro ulteriori 90 giorni dalla scadenza del termine assegnato al Comune; **3)** compensa le spese del giudizio tra il ricorrente e la cooperativa; **4)** condanna il Comune al pagamento in favore del ricorrente delle spese di giudizio liquidate in € 3.500,00, oltre spese generali al 12,5% , IVA e CPA;

Premesso ancora il primo provvedimento adottato da questo Commissario in data 08/09/2009, ed il successivo ricorso per incidente di esecuzione promosso dal ricorrente sig. Salamone in seguito al quale il T.A.R. di Catania ha pronunciato nuova sentenza, n. 1025/2010, depositata in segreteria il 7 aprile 2010, con la quale il TAR, sez. Terza di Catania, definitivamente pronunciando sull'incidente di esecuzione di cui sopra, lo accoglie nei sensi e termini di cui in motivazione, e per l'effetto dispone che il Commissario ad acta elabori una proposta risarcitoria quantificata secondo i criteri indicati in parte motiva entro 90 giorni dalla comunicazione in via amministrativa o notificazione a cura di parte della presente sentenza;

Premesso, ancora, che dalla predetta Sentenza del T.A.R. di Catania sez. III n. 1025/2010 si rileva che il corrispettivo quale risarcimento del danno procurato al sig. Salamone Michelangelo per l'occupazione del terreno individuato in catasto al foglio 51 part.. 2298 di mq. 318 e part. 2337 di mq. 294 deve essere valutato nel rispetto dei seguenti principi:

**1-a** - il risarcimento dovrà tenere conto del valore venale dell'immobile al momento dell'adozione del

provvedimento ablatorio ex art. 43 e, trattandosi di terreno edificabile computando gli interessi moratori a decorrere dal giorno in cui è avvenuta l'occupazione senza titolo e sino alla adozione del predetto provvedimento ex art. 43;

**1-b** - dovranno inoltre essere risarciti i danni per la mancata utilizzazione del bene per il periodo compreso tra l'occupazione avvenuta in data 18.9.1999 ed il provvedimento ex art. 43 recante data 30.9.2009 applicando la rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT dei prezzi al consumo e gli interessi legali sull'importo così come determinato al punto 1-a;

**1-c** - va corrisposto alla ditta proprietaria l'indennizzo derivante dalla stima dei manufatti esistenti sul terreno alla data di redazione del verbale di occupazione e demoliti dall'Amministrazione Comunale;

**1-d** - spetta al Sig. Salamone Michelangelo per la spesa sostenuta necessaria allo sgombero del terreno occupato da materiali della propria impresa;

**2** - Stima del relitto di mq. 76 individuato con la part. 2297 del foglio 51;

**3** - Per quanto riguarda infine l'aspetto fiscale, esercitando il sig. Salamone Michelangelo un'impresa commerciale non va applicata sulla somma da corrispondere la ritenuta del 20%.

Ritenuto di dover adeguare il primo provvedimento in base alle superiori e più specifiche indicazioni evidenziate nella parte motiva della Sentenza n. 1025 del 7 aprile 2010 mediante provvedimento integrativo entro l'assegnato termine;

Vista la relazione dell'U.O. LL.PP Espropriazioni del 30/06/2010 che al presente atto viene allegata per farne parte integrante e sostanziale;

Dato atto che il sottoscritto Commissario ha convocato il difensore del ricorrente, il legale dell'Ente ed i funzionari del Comune ad una riunione presso il Comune ed a seguito anche delle indicazioni e approfondimenti pervenuti da entrambe le parti, lo scrivente ritiene di dover determinare il corrispettivo complessivamente spettante alla ditta Salamone Michelangelo ricorrente nel giudizio in oggetto, come segue:

**1-a** Risarcimento(valore venale dell'immobile ed interessi)

-valore venale dell'immobile determinato sulla base del valore di mercato al momento dell'adozione del provvedimento ablatorio ex art. 43 e sulla base di una stima afferente terreni limitrofi ricadenti nella medesima zona urbanistica tenendo conto pure del sistema comparativo si stima un prezzo unitario al mq. pari ad €. 120/mq.

foglio 51	part.2298	mq. 318	
foglio 51	part.2337	<u>mq. 294</u>	
		mq. 612	x €. 120,00=€ 73.440,00
calcolo interessi	periodo 18.9.1999 al 30.9.2009		<u>€. 20.547,10</u>
	sommano		€. 93.987,10
			€. 93.987,10

**1-b** Mancata utilizzazione del fondo e deprezzamento

-il relativo indennizzo dovrà essere quantificato applicando la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT e gli interessi

legali sull'importo di cui al precedente punto 1-a e per il periodo intercorso tra l'occupazione e l'efficacia del provvedimento ex importo 1-a	€. 93.987,10	
rivalutazione monetaria ed interessi periodo 18.9.1999 -30.9.2009		€. 51.881,55

**1-c Stima dei manufatti e sgombero dei materiale**

- risarcimento dei manufatti costituiti da piazzale di carico della  
superficie di mq.240 per una altezza di mt.1,50 realizzato con  
pareti in c.a. ed un base in c.a.dello spessore di cm.30, inoltre  
esisteva una recinzione con cancello d'ingrassi.

si stimano €. 15.800,00

-indennizzo per lo sgombero del materiale giacente sul terreno  
all'epoca dell'occupazione

€. 10.000,00

sommano €. 25.800,00

-interessi legali su €.25.800,00

periodo 18.9.1999 al 30.9.2009

€. 7.218,35

sommano €. 33.018,35 €. 33.018,35

**2** stima del relitto di mq. 76 ricadente al'interno della part. 2297  
del foglio 51 mq.76,00 x €. 120,00 =

€. 9.120,00

sommano in totale €.188.007,00

**3** Si da atto che per quanto riguarda infine l'aspetto fiscale, esercitando il sig. Salamone Michelangelo un'impresa commerciale non va applicata sulla somma da corrispondere la ritenuta del 20%. Si autorizzano, pertanto, i competenti responsabili degli uffici comunali ad emettere i mandati di pagamento e/o i relativi provvedimenti di svincolo somme depositate presso sezione provinciale della Cassa Depositi e Prestiti, in conto per l'acquisizione dell'area di che trattasi, senza operare la ritenuta del 20% giusta decisione del TAR n. 1025/2010 citata. Si dà atto che con riferimento ai mandati ed alle disposizioni di svincolo già accreditati al sig. Salamone, quest'ultimo è autorizzato a chiedere l'eventuale rimborso delle somme versate all'erario secondo le procedure di rito previste per il rimborso.

All'ammontare complessivo lordo di € 188.007,00, come sopra determinato, vanno detratti gli acconti già corrisposti con i seguenti provvedimenti:

1 - determina di liquidazione n. 187 del 26.10.2009	importo € 50.543,63	
2 - decreto di svincolo n. 8 del 17.11.2009	importo €. 43.382,37	
	sommano €. 93.926,00	€. 93.926,00
	<b>RESTANO A LIQUIDARSI</b>	<b>€. 94.081,00</b>

Si evidenzia ancora che il predetto decreto di svincolo non essendo stato ancora incassato verrà rettificato, a cura del responsabile del procedimento del Comune, nella parte in cui prevedeva l'applicazione della ritenuta del 20%, in quanto, così come stabilito dalla sentenza, tale ritenuta non si applica essendo stato accertato che, nella fattispecie, trattavasi di area strumentale all'esercizio di attività d'impresa;

Vista la propria precedente deliberazione n.1/09, con la quale sono stati posti in essere gli

adempimenti sanciti dal T.A.R. di Catania, sez. III, con la sentenza n. 813/09, in accoglimento del ricorso per l'esecuzione del giudicato delle sentenze della stessa sezione n. 489, n. 487 e n. 490 del 24.03.2005, proposto da Salamone Michelangelo contro il Comune di Paternò;

Ribadito, altresì, che non risulta possibile la restituzione del bene occupato dal Comune ed assegnato in diritto di superficie alla controinteressata cooperativa edilizia Ares che, a sua volta, vi ha già edificato l'edificio assegnato ai vari soci in esecuzione di provvedimenti assistiti da finanziamenti agevolati per l'edilizia economica e popolare;

Dato atto che il presente provvedimento viene adottato anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 43 DPR 327/2001, per cui va dichiarata, per contestuale effetto derivante dal pagamento delle somme, come sopra disposte dal sottoscritto, la acquisizione al demanio comunale delle aree in oggetto (e precisamente) :

- a) foglio 51 part. 2298 mq. 318;
- b) foglio 51 part. 2337 mq. 294  
mq. 612 ;
- c) relitto di mq. 76 ricadente all'interno della part. 2297  
del foglio 51 mq. 76,00

Ritenuto necessario che la presente deliberazione vada trasmessa al competente servizio di ragioneria per l'impegno di spesa complessivo unitamente ad ogni altra spesa prevista in sentenza in favore di questo Commissario;

## **DELIBERA**

- Prendere atto dei provvedimenti in corso già avviati dagli Uffici ed, in attuazione della sentenza n. 1025/2010 emessa dal TAR di Catania, sez. terza, nel giudizio in oggetto e per quanto in premessa ed ad integrazione del provvedimento di esecuzione n.1/2009 adottato dal sottoscritto Commissario, dispone quanto segue:

- a) la trascrizione presso la conservatoria dei pubblici registri immobiliari delle relative intestazioni catastali delle particelle di terreno di cui in premessa in favore del Comune di Paternò, nonché la restituzione alla ditta Salamone di quanto ancora in suo possesso e non ricompreso nelle aree di cui sopra;
- b) Per come e quanto richiamato in premessa, dare mandato al Dirigente dell'Ufficio Espropriazioni direttificare il decreto di svincolo delle somme depositate al fine di non operare la ritenuta del 20% così come disposto dalla sentenza del T.A.R.;
- c) Determinare in via definitiva il risarcimento del danno spettante al sig. Salamone Michelangelo in € 188.007,00, ivi compresi in detta complessiva somma € 9.120,00 per il relitto di mq. 76 ricadente all'interno della part. 2297 del foglio 51 comune di Paternò, nonché € 33.018,35 di cui al punto 1c della premessa;

**d)** Liquidare in favore del Commissario ad Acta Dott. Luigi Lucifora l'ulteriore compenso di euro 1.000,00 che vien posto a carico del Comune di Paternò, salvo ulteriore quantificazione sul compenso definitivo liquidato dal T.A.R.

Stabilire che il presente provvedimento venga trasmesso al competente servizio di ragioneria per gli adempimenti contabili di rito;

Incaricare i dirigenti degli uffici del Comune di Paternò, per le rispettive competenze gestionali, ad adottare i provvedimenti esecutivi della presente determinazione .

Dichiarare la presente immediatamente esecutiva dando atto che la stessa verrà trasmessa alla competente sezione del TAR di Catania.

IL COMMISSARIO AD ACTA

F.to: Dott. Luigi Lucifora

**COMUNE DI PATERNO'**  
**Provincia di Catania**  
**U.O.LL.PP.-ESPROPRIAZIONI**

OGGETTO:Sentenza TAR di Catania sez.III n°1025/2010 di accoglimento del ricorso sull'incidente di esecuzione proposto dal sig. Salamone Michelangelo contro il Comune di Paternò  
Espropriazione immobili individuati con le part.229,2337 e 2294 tutte provenienti dalla originaria particella 1065 del foglio 51 di proprietà del sig. Salamone Michelangelo.

**RELAZIONE**

Premesso che:

dalla Sentenza del T.A.R.di Catania sez.III n°1025/2010 si rileva che il corrispettivo quale risarcimento del danno procurato al sig.Salamone Michelangelo per l'occupazione del terreno individuato in catasto al foglio 51 partt..2298 di mq. 318 e part.2337 di mq. 294 deve essere valutato nel rispetto dei seguenti principi:

**1-a-** il risarcimento dovrà tenere conto del valore venale dell'immobile al momento dell'adozione del provvedimento ablatorio ex art.43 e, trattandosi di terreno edificabile computando gli interessi moratori a decorrere dal giorno in cui è avvenuta l'occupazione senza titolo e sino alla adozione del predetto provvedimento ex art.43

**1-b-**dovranno inoltre essere risarciti i danni per la mancata utilizzazione del bene per il periodo compreso tra l'occupazione avvenuta in data 18.9.1999 ed il provvedimento ex art.43 recante data 30.9.2009 applicando la rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT dei prezzi al consumo e gli interessi legali sull'importo così come determinato al punto 1-a

**1-c-**Va corrisposto alla ditta proprietaria l'indennizzo derivante dalla stima dei manufatti esistenti sul terreno alla data di redazione del verbale di occupazione e demoliti dall'Amministrazione Comunale;

1-d-Spetta al Sig.Salamone Michelangelo per la spesa sostenuta necessaria allo sgombero del terreno occupato da materiali della propria impresa

2-Stima del relitto di mq.76 individuato con la part.2297 del foglio 51

3-Per quanto riguarda infine l'aspetto fiscale,esercitando il sig.Salamone Michelangelo un'impresa commerciale non va applicata sulla somma da corrispondere la ritenuta del 20%.

Sulla scorta delle superiori interpretazioni della Sentenza,questo Ufficio anche a seguito delle indicazioni e approfondimenti da precedenti riunioni con il Commissario Ad Acta Dott,Luigi Albino Lucifora, determina il corrispettivo come segue:

1-a Risarcimento(valore venale dell'immobile ed interessi)

-valore venale dell'immobile determinato sulla base del valore di mercato al momento dell'adozione del provvedimento ablatorio ex art. 43 e sulla base di una stima afferente terreni limitrofi ricadenti nella medesima zona urbanistica tenendo conto pure del sistema comparativo si stima un prezzo unitario al mq. pari ad €. 120/mq.

foglio 51 part.2298 mq. 318

foglio 51 part.2337 mq. 294

mq. 612 x €. 120,00=€ 73.440,00

calcolo interessi periodo 18.9.1999 al 30.9.2009 €. 20.547,10

sommano €. 93.987.10

€. 93.987,10

1-b Mancata utilizzazione del fondo e deprezzamento  
 -il relativo indennizzo dovrà essere quantificato applicando la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT e gli interessi legali sull'importo di cui al precedente punto 1-a e per il periodo intercorso tra l'occupazione e l'efficacia del provvedimento ex importo 1-a €. 93.987,10  
 rivalutazione monetaria ed interessi  
 periodo 18.9.1999 -30.9.2009 €. 51.881,55

1-c-d Stima dei manufatti e sgombero dei materiali  
 -risarcimento dei manufatti costituiti da piazzale di carico della superficie di mq.240 per una altezza di mt.1,50 realizzato con pareti in c.a. ed un base in c.a.dello spessore di cm.30, inoltre esisteva una recinzione con cancello d'ingrassi.  
 si stimano €. 15.800,00  
 -indennizzo per lo sgombero del materiale giacente sul terreno all'epoca dell'occupazione  
 €. 10.000,00  
 sommano €. 25.800,00  
 -interessi legali su €25.800,00  
 periodo 18.9.1999 al 30.9.2009 €. 7.218,35  
 sommano €. 33.018,35 €. 33.018,35

2-stima del relitto di mq.76 ricadente all'interno della part.2297 del foglio 51  
 mq.76,00 x €. 120,00 = €. 9.120,00  
 sommano in totale €.188.007,00

3-Si da atto che per quanto riguarda infine l'aspetto fiscale, esercitando il sig. Salamone Michelangelo un'impresa commerciale non va applicata sulla somma da corrispondere la ritenuta del 20%.

All'ammontare complessivo come sopra determinato vanno detratti gli acconti già corrisposti con i seguenti provvedimenti:

1-determina di liquidazione n° 187 del 26.10.2009 importo € 50.543,63  
 2-decreto di svincolo n°8 del 17.11.2009 importo €. 43.382,37  
 sommano €. 93.926,00 €. 93.926,00  
**RESTANO A LIQUIDARSI €. 94.081,00**

Si evidenzia ancora che il predetto importo di €94.081,00 dovrà liquidarsi nell'intero e cioè senza operare la ritenuta del 20% così come stabilito dalla sentenza,

Il Resp.dell'Uff.Esprop  
 geom.A.Oliveri

Il C.U.O.LL,PP,,Esprop  
 ing.G.Di Mauro



**Deliberazione del Commissario ad acta**

**OGGETTO:** Sentenza del T.A.R. di Catania n. 813/09 e n. 1025/2010 emessa nel giudizio promosso dal sig. Salamone Michelangelo. Esecuzione giudicato (R.G. 1626/08).

<b>Il Responsabile del servizio interessato</b>	Per quanto concerne la regolarità tecnica, esprime parere .....			
	.....			
	Data 02.07.2010 <b>Il Commissario ad acta: dott. Luigi Lucifora</b>			
<b>DATA DELLA SEDUTA</b>	<b>Ordine del giorno</b>	<b>DETERMINAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE</b>	<b>IL COMM. AD ACTA</b>	<b>IL VERBALIZZANTE</b>
...02.07.10...ore 13,30.....	n. ....	..... ..... .....	<b>Dott. Lucifora</b> ..... .....	...Dott. Reitano..... .....
<b>DELIBERAZIONE</b>	<b>ANNOTAZIONI:</b>			
N...01.....				

**COMUNE DI PATERNO'**  
*Provincia di Catania*

**Deliberazione del Commissario ad acta**

**N.02 DEL 02-07-2010**

**OGGETTO:** Sentenza del T.A.R. di Catania n. 813/09 e n. 1025/2010 emessa nel giudizio promosso dal sig. Salamone Michelangelo. Esecuzione giudicato (R.G. 1626/08).

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA (art.1,co.1, lett."i" L.R.48/91)

si attesta l'avvenuta assunzione della prenotazione della spesa e la relativa copertura finanziaria della stessa.

Pren. Imp. n. 394.04 al cap. 6800	bilancio 2010	€. 188.007,00(RES)
Pren. Imp. n. 394.05 al cap. 6.800	bilancio 2010	€. 1.000,00(RES)
C.C. n. 715 - 7614	TOTALE	€. 189,007,00

Data 02-07-2010

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

F.to. Dott.ssa M:L: Messina

Letto, approvato e sottoscritto.

**IL COMMISSARIO AD ACTA**  
F.to: Dott. Luigi Albino Lucifora

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
F.to: Dott. Reitano Paolo

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal giorno festivo 11-07-2010  
Li, 12-07-2010

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
F.to: Dott. REITANO PAOLO

---

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi, dal 11-07-2010 al 25-07-2010, e che avverso la stessa non sono stati presentati a questo Ufficio opposizioni o reclami

Li, 26-07-2010

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
F.to: Dott. REITANO PAOLO

---

**DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'**

**DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 21-07-2010**

trascorsi i 10 gg dalla data di inizio pubblicazione

in quanto dichiarata immediatamente esecutiva

li, 21-07-2010

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
F.to: Dott. REITANO PAOLO

---

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo

Dalla Residenza Municipale li,

**IL SEGRETARIO GENERALE**

---

---